

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **MANOVRA CORRETTIVA DECRETO LEGGE 50/2017: COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITA'**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge 21 giugno 2017 n° 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23/06/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", contiene diverse novità in campo fiscale e, tra le altre, con lo scopo di contrastare le indebite compensazioni, vi sono:

- ❖ L'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità;
- ❖ L'estensione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, per l'effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva, potenziando gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dei crediti indebitamente compensati.

### **VISTO DI CONFORMITA'**

Il legislatore è intervenuto sull'articolo 1, comma 574, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché sull'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009.

In primo luogo, la nuova disposizione prevede la riduzione dagli attuali Euro 15.000 a Euro 5.000, del limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l'apposito visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 241 del 09 luglio 1997, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato alla revisione legale.

Nel caso in cui le compensazioni dei crediti siano effettuate in assenza di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità apposto da soggetti non abilitati, l'Ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati a mezzo atto di contestazione (art. 1, comma 421, Legge n. 311 del 30 dicembre 2004). Le somme dovute a seguito dell'atto di contestazione non possono essere corrisposte tramite compensazione.

### **OBBLIGO UTILIZZO CANALI ENTRATEL**

Ulteriore novità è stata introdotta con la modifica dell'articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita Iva, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Quindi, se prima del D.L. 50/2017, i titolari di partita Iva potevano utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di Euro 5.000, un canale telematico "diverso" da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **ENTRATA IN VIGORE**

Poiché il D.L. n. 50 del 2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali termini.

Intervenendo sul punto, con la risoluzione n. 57/E del 04/05/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'unico riferimento in merito è quello contenuto nell'articolo 67 del provvedimento in esame, a mente del quale "il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", ossia il 24 aprile 2017. Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali previsti dall'ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, se ne trae che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive di visto di conformità (ossia il modello Iva 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e dell'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazioni crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a Euro 15.000.

Va da sé che, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad Euro 5.000. Infine si fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.

**Bitonto, 10/07/2017**

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)